

SENTENZA

Cassazione penale sez. IV - 08/05/1997, n. 6355

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

	Dott. Giuseppe	VIOLA	Presidente
1.	Dott. Carmelo	SCIUTO	Consigliere
2.	" Matteo	IACUBINO	"
3.	" Gianfranco	TATOZZI	"
4.	" Benito	DE GRAZIA	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Livorno

AVVERSO

la sentenza del G.I.P. presso la Pretura di Livorno del 15-10-96

EMESSA

NEI CONFRONTI DI

M. L., nato a Buddusò (SS) il 7-1-1952 res. a Livorno via G. Baudi

n 30

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere B. D.

G.

Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. G. G. che ha

concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui alla lett. A, con rinvio al Pretore per nuovo esame.

Udito, per la parte civile, l'Avv. udit. i difensor

Fatto e diritto

Il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Livorno propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 15-10-1996 con la quale il G.I.P. PRESSO QUELLA Pretura dichiarava M. L. colpevole del reato di cui all'art. 186, 6 comma, Cod. Strad, perché, trovandosi nello stato, ritenuto, di ebbrezza per ingestione di bevande alcoliche, rifiutava di sottoporsi all'alcool-test, condannandolo alla pena di gg. 20 di arresto e L. 1.000.000 di ammenda, sostituendo la pena detentiva in quella pecuniaria di L. 1.500.000, e lo assolveva con la formula "perché il fatto non sussiste, dal reato, ex art. 186, 2 comma, Cod. Strad., di guida in stato di ebbrezza, fatti commessi in Livorno il 23-12-1995.

Deduce che la decisione assolutoria in relazione alla contestata contravvenzione di guida in stato di ebbrezza era erronea, non potendosi condividere quanto ritenuto dal Pretore, in linea di un richiamato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo cui il mancato accertamento dello stato di ebbrezza, per essersi rifiutato al prevenuto a sottoporsi al test alcolico, e

scludeva la sussistenza di tale reato, non provato, di guisa che era impossibile il concorso dei reati previsti dai commi 2 e 6 dell'art. 186 Cod. Strad.

Precisa il ricorrente che l'accertamento mediante test del tasso alcolico, previsto dall'art. 186 Cod. Strad., è facoltativo e non obbligatorio, potendosi desumere lo stato di ebbrezza di chi in tale stato circoli alla guida di veicolo anche da altri elementi sintomatici, che le violazioni di cui al 2 comma e al 6 comma del richiamato articolo costituiscono distinte ipotesi criminose, e pur mirando

entrambe ad assicurare la tutela della sicurezza stradale, quella di cui al 6 comma, in più, mira ad impedire il frapponimento di ostacoli all'attività degli organi di Polizia e se così non fosse, colui che rifiutasse di sottoporsi al test risponderebbe solo di detta infrazione, alla quale non consegue la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, che consegue invece a carico di chi, sottoponendosi al test, dovesse essere trovato in stato di ebbrezza, trattamento questo diverso ed ingiustificato che non può aver voluto il legislatore.

ed il ricorrente richiama a confronto altro orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte.

Il ricorso del P.M. va accolto, condividendo questa Corte le censure ivi contenute.

invero, vi è concorso materiale tra le ipotesi contravvenzionali di cui al 2 comma e al 6 comma dell'art. 186 Cod. Strad ed il G.I.P. di entrambe le ipotesi, in via autonoma, doveva tenere conto, valendo i rilievi che qui di seguito si richiamano e condivisi dal P.G. di udienza:

1) all'accertamento dello stato di ebbrezza non si procede strumentalmente ed in via esclusiva con le modalità e l'apparecchiatura di cui all'art. 379 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, potendo il suddetto stato essere desunto da altri dati sintomatici riscontrabili di persona dagli agenti operanti, (giurisprudenza...), come è avvenuto nel caso in questione, per essersi il M. rifiutato di sottoporsi al test alcolimetrico;

2) diversa è in parte la ratio che è a base dell'uno e dell'altro precetto, in quanto, se pure entrambi mirano alla sicurezza stradale, il 6 comma rispetto al 2 comma ha l'intento ulteriore di impedire, attraverso la sanzione del rifiuto, quello di impedire il frapponimento di ostacoli all'attività degli organi di Polizia addetti al controllo e quindi alla sicurezza stradale;

3) se il riconoscimento delle ipotesi di cui al 6 rifiuto di sottoporsi al test da parte del conducente di veicoli comportasse necessariamente, come opina il G.I.P., la non sussistenza dell'altra ipotesi di cui al 2 comma, contestualmente contestata, - guida in stato di ebbrezza - verrebbe a concretizzarsi normativamente un trattamento sanzionatorio che non è logico e non può avere voluto il legislatore, per la conseguenza, evidenziata dal ricorrente, che chi, pur versando in evidente stato di ebbrezza risponde, se si rifiuta di sottoporsi al test, di questa violazione,

che non comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e chi, invece, vi ottempera alla surriferita sanzione accessoria è sottoposto, essendo prevista detta sanzione in caso di condanna per guida in stato di ebbrezza. I due reati, per la loro diversità sia in relazione alla loro materialità sia in relazione alla ratio e alle conseguenze che ne derivano nell'uno e nell'altro caso, sicché la sentenza impugnata va annullata limitatamente al capo relativo all'assoluzione "perché il fatto non sussiste" del prevenuto dalla imputazione di cui al capo A) - violazione art. 186, 2 comma Cod. Strad, con rinvio degli atti al G.I.P. presso la Pretura Circondariale di Livorno per nuova statuizione.

p.q.m.

La Corte di Cassazione,

annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui alla lett. A) con rinvio alla Pretura Circondariale di Livorno per nuovo esame.

Così deciso in Roma l'8 maggio 1997

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 LUG. 1997